

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli **Ill.mi Sigg.ri Magistrati:**

Dott. CECCHERINI Aldo - Presidente
Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso omissis/2009 proposto da:

FALLIMENTO

- *ricorrente* -

contro

SOCIETÀ S.R.L.

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. omissis/2008 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato omissis che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato omissis che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 20.6.2008) la Corte di appello di Salerno, in riforma della decisione del tribunale con la quale era stata accolta la domanda L. Fall., ex art. 67, proposta dal curatore del fallimento nei confronti della s.r.l. diretta ad ottenere la revoca dei pagamenti effettuati nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

La corte di merito ha ritenuto - in ordine alla prova della *scientia decoctionis* della società convenuta - che essa non fosse "adeguata" perché il curatore avrebbe dovuto provare che "la società accipiente aveva una conoscenza effettiva e non meramente potenziale dell'insolvenza della debitrice". Dei protesti (oltre 100) e della pendenza di procedure esecutive mobiliari (otto) intraprese dal 1992 al 1995 a carico della convenuta,

Sentenza, Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Ceccherini – Rel. Didone, 14 gennaio 2016, n. 504

non era stata fornita la prova della conoscenza effettiva e concreta da parte della debitrice al momento dei pagamenti. Questa, inoltre, operava in Abruzzo mentre la fallita operava in Campania.

Contro la sentenza di appello il curatore del fallimento ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la società intimata. Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c., le parti hanno depositato memorie (il curatore fallimentare si costituisce per la fallita s.r.l.).

2.- Con il PRIMO MOTIVO il curatore ricorrente denuncia violazione di norme di diritto lamentando che la corte di merito abbia ritenuto che, ai fini della prova della *scientia decoctionis*, sia necessario provare la diretta conoscenza dello stato di insolvenza e che non sia possibile fornire la prova stessa a mezzo di presunzioni.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione lamentando che la corte di merito abbia valutato solo atomisticamente gli indizi prospettati dalla curatela in ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza.

3.- Il ricorso è fondato nei limiti infrascritti.

La sentenza di appello ha affermato che la *scientia decoctionis* dovrebbe essere effettiva e non potenziale.

Giova in proposito premettere che il problema della prova della conoscenza dello stato di insolvenza quale presupposto della revocatoria fallimentare è problema di carattere generale attinente alla particolarità della prova dei fatti psichici.

Questi, in quanto fatti interni, possono essere provati soltanto in via indiretta, ossia mediante il meccanismo inferenziale in virtù del quale la prova del fatto interno discende dalla prova diretta di un fatto materiale, assunto quale premessa, la cui esistenza dimostra, con ragionevole sicurezza ed alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*, l'esistenza del fatto interno o psichico. La giurisprudenza ha costantemente affermato che *"in tema di revocatoria fallimentare relativa a pagamenti eseguiti dal fallito, il principio secondo il quale grava sul curatore l'onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore va inteso nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perché diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente "astratto" (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di "creditore avveduto"), bensì quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito"* (Sez. I, Sentenza n. 8827 del 2011; Cass., 12 maggio 1998 n. 4769). In particolare, la S.C. ha puntualizzato che, se è vero che *"la conoscenza da parte del terzo, contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore dev'essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato, e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte"*, nondimeno, *"... poiché la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la "scientia decoctionis". E "in tale contesto, i protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa, si inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi non già di una presunzione legale "juris tantum", ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice del merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie. Consegue,*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,

registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Ceccherini – Rel. Didone, 14 gennaio 2016, n. 504

sul piano della distribuzione dell'onere della prova, che l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dalla prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo risultando traslato in tal caso l'onere di dimostrare il contrario" (Sez. 1, n. 3956/1998; Sez. 1, n. 10209/2009; Sez. 1, n. 391/2010; Sez. 1, Sentenza n. 8827 del 2011).

La sentenza impugnata, là dove ha ritenuto di non condividere la valutazione del tribunale, che aveva dato atto dell'esistenza di oltre 100 protesti all'epoca dei pagamenti, evidenziando che invece erano "molto meno" di quella quantità, ma senza indicarli e omettendo di valorizzarli unitamente agli altri indizi di cui aveva tenuto conto il primo giudice, non ha fornito adeguata giustificazione della decisione di riforma della decisione di primo grado. Inoltre, la Corte territoriale nel caso in esame, "scomponendo il corredo indiziario addotto dall'attore nelle singole circostanze, si è limitato al loro vaglio separato escludendone in via anch'essa separata la valenza probatoria e senza accertare se, benchè singolarmente sformite di tale valore, suddette evenienze non fossero in grado di acquisirlo se fossero state valutate nella loro sintesi, l'una per mezzo dell'altra, nel senso che ognuna avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altra in un rapporto di vicendevolesse completamente" (in terminis, Cass. n. 20672/2012, resa su ricorso del fallimento " A.L." in relazione a pagamenti eseguiti nella stessa epoca e in fattispecie in cui gli elementi indiziari offerti dalla curatela coincidevano con quelli dedotti nella concreta fattispecie).

Talché si impone un nuovo esame da parte del giudice del rinvio, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2016

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*